

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1604

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAMPELLI, MELONI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARRETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 18 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende istituire una nuova Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale, per proseguire il lavoro svolto dalla Commissione monocamerale parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie, istituita nella XVII legislatura con la delibera della Camera dei deputati 27 luglio 2016.

Tale Commissione, il 14 dicembre 2017, ha approvato la sua relazione conclusiva (Doc. XXII-*bis* n. 19, XVII legislatura) che ha individuato, quale strategia di fondo per

risolvere il problema del degrado delle periferie, la rigenerazione urbana, ossia l'insieme dei « programmi complessi che privilegiano l'intervento in comprensori già costruiti al fine di rendere vivibile e sostenibile lo spazio urbano, di soddisfare la domanda abitativa e di servizi, di accrescere l'occupazione e migliorare la struttura produttiva metropolitana, di rassicurare la maggior parte della popolazione che risiede proprio nelle aree periferiche ».

Inoltre, la Commissione ha indicato alcune iniziative per accrescere la vivibilità dei quartieri periferici e la sicurezza dei

cittadini, quali l'utilizzo di tutte le forme di sicurezza passiva, attraverso le tecnologie appropriate; l'integrazione delle politiche per la sicurezza con i piani di lotta al degrado; la promozione di politiche attive di assistenza sociale, anche attraverso il volontariato, e di lavoro. Il tutto nell'ottica di un integrale ripensamento delle politiche urbane che preveda il coordinamento delle diverse responsabilità istituzionali per ripensare i programmi di intervento.

Si ritiene, pertanto, utile istituire una nuova Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale che possa proseguire nell'attività di conoscenza e di approfondimento delle criticità che si riscontrano nelle grandi periferie urbane e fungere da ulteriore impulso per l'attività dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni pe-

riferiche nello sforzo di proporre soluzioni, anche normative, relative alle problematiche connesse al loro stato.

Le periferie, infatti, non possono continuare a essere considerate marginali, ma devono riguadagnare la loro corretta collocazione nell'ambito dei nuclei metropolitani a cui appartengono e devono essere rilanciate sotto un profilo economico e produttivo.

Bisogna prendere atto che, purtroppo, negli ultimi decenni, le periferie sono state abbandonate al proprio destino e sono quasi sempre afflitte da gravi problematiche riguardanti il degrado, la scarsa sicurezza e il disordine sociale.

Per questi motivi riteniamo che l'attenzione sul tema delle periferie debba essere mantenuta alta.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica e alle implicazioni sociali e della sicurezza, in relazione:

1) alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie nonché alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;

2) alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici;

3) alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale;

4) alle forme di marginalità e di esclusione sociale, considerando anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi;

5) all'offerta formativa, alle reti tra le scuole e tra queste e il territorio, ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici nonché al fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

6) alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilità;

7) alla distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;

8) alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose, alle strutture e alle politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché alla presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato che operano ai fini della mediazione culturale e dell'inclusione dei migranti stessi;

b) accertare il ruolo delle istituzioni territoriali, regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni, le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche destinate alle periferie, nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;

c) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati.

3. Nella relazione di cui all'articolo 2, comma 6, la Commissione può indicare gli

interventi, anche di carattere normativo, ritenuti opportuni al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie e, qualora emerga una connessione con tali situazioni, di garantire l'effettivo esercizio del diritto di culto di tutte le religioni, l'inclusione sociale e la sicurezza allo scopo di prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti a scrutinio segreto tra i membri della Commissione. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o accede al turno di ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono

eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, quarto periodo.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alle Camere, entro i successivi sessanta giorni, una relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione delle regioni, degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale nonché degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà. La Commissione si avvale, altresì, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia

giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, nonché di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

5. La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura di 40.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

